

## NEWS DEL GIORNO

---

### ***Definizione di dispositivi di protezione individuale***

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 17 aprile 2023, n. 10128, ha stabilito come in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. (nella specie, è stata cassata la decisione dei giudici di appello che avevano rigettato la domanda proposta da un operatore ecologico tesa ad ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento datoriale all'obbligo di lavaggio e manutenzione degli indumenti di lavoro).

Seminario di specializzazione

**COME GESTIRE IL CONTENZIOSO CON GLI ENTI**

[accedi al sito >](#)